



MANOVRA FINANZIARIA 2008

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Mod.: A Rev. 0 data rev. 31/08/06

64_INFONEWS_CRED IMP ENER_ST_07
Data infonews: 23/10/2007

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro Polifunzionale
INAIL Torre 7 piano 9° - 80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 3933350690

Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (proroga al 31/12/2010)

Già con la Finanziaria per il 2007 furono introdotti gli sgravi di imposta per le spese sostenute per fini di risparmio energetico consistenti in riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:

TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MAX
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione)	30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali **esistenti**, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.


Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Gli interventi di riqualificazione energetica consistono in un insieme di opere che devono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo.


In particolare, è previsto che per le **spese documentate**, sostenute **entro il 31 dicembre 2010**, relative ad **interventi di riqualificazione** energetica di edifici esistenti, **che conseguono un valore limite di fabbisogno** di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale **inferiore di almeno il 20%** rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una **detrazione** dall'imposta lorda per una **quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente**, fino a un **valore massimo della detrazione di 100.000 euro**, da **ripartire in tre quote annuali di pari importo**¹.



¹ La disposizione, pertanto, impone anche un limite di risparmio energetico. Per esempio, creando un "cappotto di coibentazioni al tetto ed alle pareti e cambiando gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre, sostituendo le caldaie centralizzate con quelle a condensazione (le quali recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l'efficienza) ed installando un impianto contabilizzato in cui ciascun condominio possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole.


INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Ulteriore tipologia di **interventi di risparmio energetico** che potranno far godere di uno sconto di imposta è rappresentata dalla **coibentazione di pavimenti, pareti ed infissi**. La normativa vigente, infatti, prevede che per le **spese documentate**, sostenute **entro il 31 dicembre 2010**, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, **spetta una detrazione** dall'imposta lorda per una quota pari al **55%** degli **importi rimasti a carico del contribuente**, fino a un **valore massimo della detrazione di 60.000 euro**, da ripartire **in tre quote annuali di pari importo**.




PANNELLI SOLARI

Per le **spese documentate**, sostenute entro il 31/12/2010, relative all'**installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, **spetta una detrazione** dall'imposta lorda per una quota pari al **55%** degli **importi rimasti a carico del contribuente**, fino a un valore **massimo della detrazione di 60.000 euro**, da ripartire in **tre quote annuali** di pari importo.



SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Per le spese documentate, sostenute entro il **31 dicembre 2010**, per interventi di sostituzione di **impianti di climatizzazione** invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al **55%** degli **importi rimasti a carico** del contribuente, **fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro**, da ripartire in **tre quote annuali di pari importo**.





MANOVRA FINANZIARIA 2008

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Mod.: A Rev. 0 data rev. 31/08/06

64_INFONEWS_CRED IMP ENER_ST_07
Data infonews: 23/10/2007

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro Polifunzionale
INAIL Torre 7 piano 9° - 80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 3933350690

ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE

LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

- **l'asseverazione** che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori (vedi più avanti);
- **l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle Regioni. In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione energetica". Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto attuativo (vedi appendice) ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007), con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto attuativo (vedi appendice);
- **la scheda informativa relativa agli interventi realizzati**, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo (vedi appendice). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

ATTENZIONE

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest'ultimo adempimento, sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.



MANOVRA FINANZIARIA 2008

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Mod.: A Rev. 0 data rev. 31/08/06

64_INFONEWS_CRED IMP ENER_ST_07
Data infonews: 23/10/2007

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro Polifunzionale
INAIL Torre 7 piano 9° - 80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 3933350690

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmesse all'Enea telematicamente o per raccomandata:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (cfr. allegato A del decreto - vedi appendice);
- la scheda informativa (allegato E del decreto - vedi appendice), relativa agli interventi realizzati.

COME FARE I PAGAMENTI

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.

In particolare è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:

1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'ENEA;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. **È bene ricordare che l'agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;**
4. per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

ATTENZIONE

L'amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta.



MANOVRA FINANZIARIA 2008

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Mod.: A Rev. 0 data rev. 31/08/06

64_INFONEWS_CRED IMP ENER_ST_07
Data infonews: 23/10/2007

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro Polifunzionale
INAIL Torre 7 piano 9° - 80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 3933350690

Confronto con la detrazione del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi (anch'essa prorogata fino al 31 dicembre 2010)

Alla luce di quanto sopra descritto, sembra che la problematica del risparmio energetico sia stata affrontata in modo esauriente. C'è da rilevare che gli interventi in commento sono molto costosi, però, è anche vero che molti sono i vantaggi offerti.

Infatti, il tetto massimo su cui si esercita la detrazione non è 48.000,00 euro (soglia attualmente valida per gli interventi di ristrutturazione) bensì può raggiungere addirittura i 181.818,18 euro.

Lo sconto fiscale, inoltre, potrà essere fruito in soli 3 anni e non in 10, come accade per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Infine, il costo periodico delle bollette sarà notevolmente ridotto rispetto a quello che si deve sostenere in caso di utilizzo del metano o del gasolio.

Si ricordano, infine, alcuni dei principali fra i "vecchi benefici" e, cioè quelli per i quali è ancora possibile sfruttare la detrazione nella misura del 36%.

ALCUNI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 36%²

- Coibentazione dell'involucro edilizio per un contenimento del fabbisogno energetico, necessario per climatizzare, di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge n. 10/1991 e che variano a seconda della loro dislocazione (sottotetti, terrazzi e porticati, ecc.)
- Impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani
- Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- Impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria

² Si ricorda che è la C.m. n. 57/1998 ad individuare le opere agevolate con il 36%. In particolare, la suddetta C.m. prevede che: "[...] **La tipologia di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale quanto detto a proposito dell'inquinamento acustico [...]**".

Il Decreto del 15/02/1992 prevede che rientrano nell'agevolazione i seguenti interventi:

- a) **opere di coibentazione dell'involucro** edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) **opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;**
- c) **impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani;**
- d) **impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;**
- e) **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica;
- f) **generatori di calore** che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
- g) **generatori di calore** che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;
- h) **apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore** a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
- i) **apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti**, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;
- j) **apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica** fornita alle singole unità immobiliari;
- k) **trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria**, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
- l) **sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;**
- m) **sorgenti luminose** aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.



MANOVRA FINANZIARIA 2008

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Mod.: A Rev. 0 data rev. 31/08/06

64_INFONEWS_CRED IMP ENER_ST_07
Data infonews: 23/10/2007

Via Nuova Poggioreale, 11- Centro Polifunzionale
INAIL Torre 7 piano 9° - 80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 3933350690

ALCUNI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 36%²

- Sostituzione di scaldacqua alimentati a combustibile
- Generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%
- Doppi vetri con caratteristiche tecniche certificate. L'agevolazione è ammessa solo nelle località classificate nelle zone climatiche D, E, F, e, quindi, esclusi i comuni nelle aree più calde della Penisola
- Termostati e cronotermostati se all'interno delle singole unità immobiliari. Ed anche all'interno dei singoli ambienti dell'appartamento purché applicati almeno al 70% degli ambienti stessi
- Sostituzione caldaia individuale purché, a regime, abbiano un rendimento, misurato con "metodo diretto", non inferiore al 90%. Agevolato anche il passaggio da caldaia centralizzata a caldaie individuali, purché dalla trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% purché gli impianti unifamiliari siano dotati di cronotermostato
- Sostituzione di caldaia condominiale purché abbia requisiti di rendimento termico che permettano un determinato risparmio energetico

Alla luce di quanto detto, è utile ricordare, in schema le caratteristiche degli interventi appartenenti alla medesima tipologia di specie ma che beneficiano o dell'agevolazione del 36% oppure di quella del 55%.

SEMPLICE SOSTITUZIONE DI CALDAIE

- 36% **Con rendimento**, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%
- 55% Solo **caldaie a condensazione**

PANNELLI SOLARI

- 36% Per **climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria**
- 55% Per la **produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

PANNELLI DI COIBENTAZIONE

36% Contenimento del fabbisogno energetico, necessario per climatizzare, di almeno il 10% con coefficienti predeterminati differenti per i sottotetti, le terrazze ed i porticati, le pareti d'ambito

- **55%** All'interno di una riqualificazione energetica di edifici esistenti, **che conseguono un valore limite di fabbisogno** di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale **inferiore di almeno il 20%** rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- **55%** All'interno di una riqualificazione energetica di edifici esistenti, con requisiti predeterminati dalla Finanziaria 2007 e che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura.

DOPPI VETRI

36% Solo nelle zone climatiche D, E, F, purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per metro lineare di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal

55% Come nel caso del pannello di coibentazione

COIBENTAZIONE DI TUBAZIONI

36% Sempre

55% Come nel caso del pannello di coibentazione

POMPE DI CALORE

36% Per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria

55% Come nel caso del pannello di coibentazione